Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 ottobre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 227 DEL 3 OTTOBRE 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Elenco delle cartelle estratte dal 1° al 4 agosto 1949. — **Credito fondiario sardo, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** 30ª estrazione di obbligazioni. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Elenco delle obbligazioni « Cogne » 2ª emissione 6 % estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banco di Sicilia:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 675.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, con sede in Roma.

N. 675. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 676.

Autorizzazione all'Istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori di Milano ad accettare un legato.

N. 676. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori di Milano viene autorizzato ad accettare il legato della somma di L. 1.000.000, disposto in suo favore dalla defunta signora Francesca Fenolio vedova Viganò, con testamento olografo in data 5 ottobre 1947.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 677.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Pometo del comune di Ruino (Pavia).

N. 677. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario Diocesano di Bobbio in data 30 gennaio 1949, integrato con successivo in data 18 febbraio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Pometo del comune di Ruino (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 678.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Vallelunga del comune di Gallo (Caserta).

N. 678. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Isernia e Venafro in data 24 maggio 1942, integrato con postilla 2 gennaio 1948 e dichiarazione 4 gennaio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Vallelunga del comune di Gallo (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 679.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma della Misericordia e San Biagio, in Nola (Napoli).

N. 679. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, sono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario Diocesano di Nola in data 30 agosto 1940 e 18 gennaio 1947, completati con dichiarazione 23 marzo 1949, relativi alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma della Misericordia e San Biagio, in Nola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 680.

Riconoscimento, agli effetti civili, del distacco della frazione Bistrigna, appartenente al comune di Staranzano (Gorizia), dalla parrocchia di Sant'Ambrogio, in Monfalcone, e aggregazione a quella dei SS. Pietro e Paolo, in Staranzano.

N. 680. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Gorizia in data 5 marzo 1949, relativo alla frazione Bistrigna, appartenente al comune di Staranzano (Gorizia), che viene distaccata dalla parrocchia di Sant'Ambrogio, in Monfalcone (Gorizia), e viene aggregata a quella dei SS. Pietro e Paolo, in Staranzano, e una terza parte dei beni immobili costituenti il patrimonio della chiesa di San Giorgio, in Bistrigna, viene attribuita alla chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio in Monfalcone.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Foresta Francesco fu Domenico e comune di Grazzanise, e riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Foresta Francesco di Domenico livellario al comune di Grazzanise, partita 1372, foglio di mappa 10, particelle 119 e 123, per la superficie complessiva di Ha. 1.03.44, con l'imponibile di L. 72,41.

Il fondo, diviso in due appezzamenti, confina: l'appezzamento corrispondente alla particella 119, confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco ed altri; ad ovest, con proprietà Foresta Felice fu Aniello. Il fondo corrispondente alla particella 123, confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Viciglione Tommaso di Girolamo; a sud, con il fondo di proprietà Fellone Maria-Grazia fu Nunziante ed altri; ad ovest, con i fondi di proprietà Foresta Felice fu Antonio e di Foresta Felice fu Aniello.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 16.000 (sedicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, *foglio n.* 219. — GIORDANI

(3875)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Coltura », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « San Martino a Coltura », di pertinenza, come dagli atti, di Montesano Giuseppe fu Vincenzo e Simeone Laura fu Nicola, coniugi usufruttuari e figli Giovanni, Filomena, Francesco, Raffaele e Giovanna di Giuseppe, proprietari e comune di Castelvolturno, e riportato sul catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Montesano Giuseppe fu Vincenzo e Simeone Laura fu Nicola, coniugi usufruttuari, e figli Giovanni, Filomena, Francesco, Raffaele e Giovanna, fratelli e sorelle di Giuseppe, proprietari livellari al comune di Castelvolturno, alla partita n. 832, foglio di mappa n. 25, particella n. 29, superficie Ha. 0.77.15, imponibile L. 92,58.

Detto fondo confina con la strada comunale « Caradogna », con la strada vicinale « San Martino a Col-

tura », con le proprietà De Maria Teresa di Giuseppe, maritata Campanella, Berlingieri Giovanna di Giovanni;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino a Coltura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 225. — GIORDANI

(3878)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi - San Martino », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 25 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « Seponi San Martino » di pertinenza, come dagli atti, del comune di Castelvolturno, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa al comune di Castelvolturno, partita 170, foglio di mappa 24, particelle 42, 57; foglio di mappa 32, particelle 33, 100, 123, 173, per la superficie complessiva di Ha. 3.85.72 e con l'imponibile di L. 428,07.

Il suddescritto fondo è costituito da sei appezzamenti distinti che confinano:

il primo, corrispondente alla particella 42 del foglio di mappa 24, con la strada vicinale Caradogna, con i terreni di proprietà parrocchia di San Castrese, Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, Russo Antonia fu Carlo maritata Magliucolo;

il secondo, corrispondente alla particella 57 del foglio di mappa 24, con i terreni di proprietà Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, Buffardi Giovanni di Francesco e Noviello Giuseppe fu Carmine, con la strada provinciale Capua-Castelvolturno;

il terzo, corrispondente alla particella 33 del foglio di mappa 32, con il canale delle Colmate, con i terreni di proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe;

il quarto, corrispondente alla particella 100 del foglio di mappa 32, con i terreni di proprietà De Filippo Giuseppe fu Francesco, Cepparulo Giovanni fu Matteo, con la strada vicinale San Martino a Cappella;

il quinto, corrispondente alla particella 123 del foglio di mappa 32, con la strada vicinale Seponi con Casella, con i terreni di proprietà Sementini Pasquale fu Bernardo, Romano Immacolata;

il sesto, corrispondente alla particella 173 del foglio di mappa 32, con i terreni di proprietà Raimondo Marta fu Mattia;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi San Martino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 46.000 (quarantaseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 224. — GIORDANI

(3880)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Limoncelli » e « Seponi », siti nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 25 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondi, denominati « Limoncelli » e « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, dei signori De Luise Vito, Mariantonia, Elena e Antonio fu Domenico e comune di Castelvolturno e riportati nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta De Luise Vito, Mariantonia, Elena ed Antonio fu Domenico, livellari al comune di Castelvolturno, partita 236, foglio di mappa 31, particelle 14 e 57 e foglio di mappa 32, particella 57, per la superficie di Ha. 2.39.20 e con l'imponibile di L. 341,60.

I fondi confinano:

fondo « Limoncelli »: appezzamento corrispondente alla particella 14 del foglio di mappa 31, con le proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, Parente Teresa ed altri, Conte Raffaele di Antonio e col canale Macedonio; appezzamento corrispondente alla particella 57 del foglio di mappa 31, con le proprietà Profeta Giuseppe fu Ignazio, Pignata Camillo ed altri di Cristoforo, Petrella Vincenzo fu Patrizio, Auriemma Raffaele fu Giuseppe, col canale Macedonio, col diversivo delle Colmate;

fondo « Seponi » corrispondente alla particella 57 del foglio di mappa 32, con le proprietà Conte Angelina, Rosina e fratelli fu Ercole, Tata Antonia fu Bernardino, maritata Boccone, Grieco Maria, maritata De Concilis, ed altri, con la strada vicinale Rimessa, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1

I fondi « Limoncelli » e « Seponi » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 20.400 (ventimilaquattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 222. — GIORDANI

(3879)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1949.

Assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) al personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti categorie di personale, che prestano la loro attività alle dipendenze o nell'interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono ammesse a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali:

1) titolari e gerenti delle ricevitorie postali e telegrafiche;
2) supplenti delle ricevitorie postali e telegrafiche;
3) agenti rurali;
4) agenti vincolati con obbligazione personale.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° gennaio 1949, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 122. — LA MICELA

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1949.

Revoca di concessione di piscicoltura nelle acque del lago Sasso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, numero 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre dello stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1938, con il quale venne accordata per 15 anni al signor Arrigo Arrigoni la concessione a scopo di piscicoltura nella acque del lago Sasso;

Constatata l'inadempienza agli obblighi ittiogenici stabiliti con disciplinare stipulato presso la Prefettura di Como in data 26 giugno 1937;

Considerato che alla contestazione mossagli con raccomandata n. 2124 in data 1° aprile 1949 l'interessato non ha dato alcuna risposta nel termine fissato di un mese;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Brescia;

Decreta:

E' revocata la concessione di piscicoltura assentita al sig. Arrigo Arrigoni con decreto 14 luglio 1937 di cui alle premesse e di conseguenza le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Como è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 4 luglio 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 25, foglio n. 251

(3918)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1949.

Elezioni del Consiglio nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, che istituisce il Consiglio nazionale del notariato e detta norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

Ritenuto che per la prima attuazione della predetta legge la data delle elezioni del Consiglio nazionale deve essere fissata dal Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato avranno luogo presso i collegi notarili il 15 novembre 1949.

Roma, addì 29 settembre 1949

Il Ministro: GRASSI

(3926)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rimessa in vigore di Accordi internazionali tra Italia e Costarica

In seguito al ristabilimento dello stato di pace tra Italia e Costarica di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1948, con scambi di Note 16-18 novembre 1948, 23 maggio-28 giugno 1949, avvenuti in S. Josè di Costarica tra la Legazione d'Italia ed il Ministero delle Relazioni esteriori e del culto della Repubblica di Costarica, sono stati rimessi in vigore i seguenti trattati, accordi e convenzioni stipulati a suo tempo fra i due Paesi:

1) Convenzione per definire le questioni di nazionalità, assistenza giudiziaria, cura gratuita e per lo scambio degli atti di morte, in data 6 maggio 1873.

2) Convenzione di estradizione del 6 maggio 1873.

3) Trattato generale di arbitrato in data 8 gennaio 1910.

a) Accordo relativo allo scambio reciproco degli atti di stato civile mediante scambio di Note in data 16 giugno e 30 giugno 1933.

5) Trattato di conciliazione e arbitrato del 31 ottobre 1933.

6) Accordo per definire le questioni di nazionalità mediante scambio di Note in data 7 settembre e 28 settembre 1933, relativamente all'art. 1 della Convenzione del 6 maggio 1873.

7) Convenzione consolare fra Costarica e Italia del 12 dicembre 1933.

(3931)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Del Piane Francesco fu Antonio, già esercente in Genova.

Tali marchi recavano il n. 11 GE.

(3932)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto

Con decreto n. 13092 in data 26 settembre 1949 del Ministro per i lavori pubblici, è stata prorogata fino al 18 dicembre 1949 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto, affidata all'ing. Ernesto Ganelli.

(3936)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli « S.C.A.L.F. » ex « S.A.L.F. » in Padova e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 settembre 1949, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli « S.C.A.L.F. » ex « S.A.L.F. », con sede in Padova, ed è stato nominato commissario il sig. dott. Nino Russo Perez.

(3937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). *Elenco n. 4.*

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	511614	1.043 —	Calabrese Ermanno fu Mario e di *Petrone Italia*, dom. a Napoli.	Calabrese Ermanno fu Mario, *minore sotto la patria potestà della madre Petrone Italia ved. Calabrese*, dom. a Napoli.
Id.	75934	322 —	Valle Rosa Enrichetta di Giovanni, moglie di Stagno *Lazzaro*, dom. a Sori (Genova), vincolata.	Valle Rosa Enrichetta di Giovanni, moglie di Stagno *Angelo Lazzaro*, ecc., come contro.
Id.	408458	59,50	Petralia *Angelo* fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Loiotile Anna di Vito ved. Petralia.	Petralia *Angela* fu Francesco Paolo, ecc., come contro.
Id.	408457	59,50	Petralia *Paolo* fu Francesco Paolo, ecc., come sopra.	Petralia *Paola* fu Francesco Paolo, ecc., come contro.
Rend. 5 %	147732	1.230 —	Pagliero Ada fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Gambini *Bianca Pressede* fu Federico, con usufrutto a quest'ultima.	Pagliero Ada fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Gambini *Prassede Luigia Bianca*, ecc., come contro.
Id.	190894	385 —	Dorna Ercole Alberto fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Coffano *Angela* fu Pio ved. di Dorna Giovanni.	Come contro, con usufrutto a Coffano *Maddalena Angela Rosa*, ecc., come contro.
Id.	139326	395 —	Gilenoni Franco fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Guizzetti *Orsola* fu Pellegrino ved. di Gilenoni *Antonio*, dom. ad Antronapiana (Novara), con usufrutto a quest'ultima.	Gilenoni Franco fu *Giovanni Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Guizzetti *Maria Orsola* fu Pellegrino vedova di Gilenoni *Giovanni Antonio*, con usufrutto a quest'ultima.
Id.	220379	9.550 —	Romano Domenico fu Nicola, con usufrutto a Mammoliti Francesca fu *Domenico*.	Come contro, con usufrutto a Mammoliti Francesca fu *Saverio*.
Id.	178475	1.315 —	Provincia Napoletana dei Frati Minori Cappuccini in Napoli, con usufrutto a Cascone Alessandro fu Raffaele, dom. a Castellammare di Stabia fino al decesso di Antonio e *Michele* Morra fu Isidoro e precisamente dell'ultimo di essi.	Come contro, con usufrutto a Cascone Alessandro fu Raffaele, dom. a Castellammare di Stabia fino al decesso di Antonio e *Michela* Morra fu Isidoro e precisamente dell'ultimo di essi.
Cons. 3,50 % (1906)	628966	1.050 —	Signorelli Matilde di Ernesto, moglie di Pasciutti *Francesco*, dom. ad Arona (Novara), vincolata.	Signorelli Matilde di Ernesto, moglie di Pasciutti *Carlo Francesco*, ecc., come contro.
B. T. 5 % (1949) Serie *G*	473	cap. nom. 10.000 —	Gozzi *Carlo Gioacchino* fu Giovanni, interdetto, sotto la tutela provvisoria di Mittino Angelo fu Pietro, dom. in Carpignano Sesia (Novara).	Gozzi *Gioacchino Carlo*, ecc., come contro.
Id. Serie *O*	448	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *L*	429	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie *A*	4394	6.000 —	Ubertalli Clara fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Messea *Consolata* fu Teodoro, ved. Ubertalli Mario, dom. a Torino, con usufrutto a quest'ultima.	Ubertalli Clara fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Messea *Maria Consolata*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 5 % (1949) Serie *A*	4477	cap. nom. 7.500 —	Ubertalli Clara fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Messea *Consolata* fu Teodoro, ved. Ubertalli Mario, dom. a Torino, con usufrutto a quest'ultima.	Ubertalli Clara fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Messea *Maria Consolata*, ecc., come contro.
Id.	4537	9.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4604	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4739	42.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4478	10.000 —	Ubertalli Angela fu Mario, minore, ecc., come sopra.	Ubertalli Angela fu Mario, minore, ecc., come sopra.
Id.	4538	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4605	30.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id;	4740	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 settembre 1949

(3665)

Il direttore generale: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8330 — Data: 8 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Banca agricola milanese — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 43.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2201 — Data: 26 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Brasile Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 377 — Data: 1° marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Gallo Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. novennali 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 1° luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Purpi Luciano fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 25 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Monte di credito su pegno di Caravaggio — Titoli del Debito pubblico: B. T. quinquennali 1948 — Capitale L. 18.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1529 — Data: 1° ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Frassinito Giovanni fu Sante — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 204 — Data: 30 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Licata Salvatore fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, al portatore 6 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 393 — Data: 16 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Amoroso Michele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 578 — Data: 9 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Caruso Carmelo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data 9 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Fracassi Uberto fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: B. T. novennali 5 %, al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 Data 9 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Fracassi Uberto fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: B. T. novennali 5 %, al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 378 — Data: 25 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Ente comunale di assistenza di Alcamo — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5 % — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 489 — Data 20 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Monaco Alberto fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data: 9 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Carparelli Francesco fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1642 — Data 22 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Castiglioni Rosina fu Claudio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1936), nominativi 1 — Rendita L. 205.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 785 — Data: 3 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: De Felice Guido — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1493 — Data: 27 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Petrosini Oreste fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 15 — Rendita L. 415.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1597 — Data: 1° aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Colla Carlo fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 (1934), al portatore 34 — Capitale L. 43.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 settembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3865)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 198

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 ottobre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	632 —	145 —
» Firenze	632,25	145 —
» Genova	632 —	144 —
» Milano	632 —	145,50
» Napoli	632 —	143 —
» Roma	632,0625	145,50
» Torino	632 —	145,25
» Trieste	632,25	145 —
» Venezia	632 —	145 —

Nel Bollettino n. 196 del 30 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 di pari data, la quotazione del franco svizzero alla Borsa di Roma deve leggersi 145,50 invece di 143,50.

Media dei titoli del 3 ottobre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,70
Id. 3,50 % 1902	74,225
Id. 3 % lordo	50,20
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	75,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,30
Id. 5 % 1936	96,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 ottobre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 632,03
1 franco svizzero	» 145,50

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 27 gennaio 1948, n. 20488.2/7164, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli;

Vista la nota del prefetto di Vercelli, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Massimo Ferreri, deceduto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Massimo Ferreri è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli, il vice prefetto dott. Enrico Buono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 settembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3900)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 27 gennaio 1948, n. 20488.2/7165, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli;

Vista la nota del prefetto di Vercelli, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Massimo Ferreri, deceduto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Massimo Ferreri è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli, il vice prefetto dott. Enrico Buono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 settembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3901)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a trentasette posti di allievo ispettore aggiunto amministrativo (grado 11° del quadro II del ruolo di gruppo A) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale della predetta Azienda di Stato;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, relativo al nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato medesima;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, con riferimento all'art. 10, terzo comma, del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Vista la nota n. 31501/12106.2.17.13/1.3.1, in data 11 marzo 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza, fra l'altro, a mettere a concorso trentasette posti di allievo ispettore aggiunto amministrativo (grado 11° del quadro II del ruolo di gruppo *A*) nella ripetuta Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, come risulta anche dal parere predetto non è da ritenersi applicabile all'Azienda in questione l'esclusione del personale femminile dagli impieghi di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica di cui all'art. 5, penultimo comma, del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, date, fra l'altro, la particolare struttura e le speciali necessità della medesima Azienda di Stato i cui servizi esigono, o non impediscono, un largo impiego di unità femminili;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a trentasette posti di allievo ispettore aggiunto amministrativo (grado 11° del quadro II del ruolo di gruppo *A*) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui un terzo, e cioè dodici posti sono riservati esclusivamente al personale dei gruppi *B* e *C* dell'Azienda di Stato medesima con almeno sei anni di effettivo servizio, compreso quello non di ruolo.

Al presente concorso sono ammesse anche le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in giurisprudenza, od in scienze economiche e commerciali, o economiche e marittime, o sociali e sindacali, o sociali, o politiche e sociali, o coloniali.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 28.

Detto limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico, e ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per le vedove di caduti per gli stessi motivi, per i decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

I suddetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato ad anni 45 nei confronti di coloro che comprovino di avere riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e di quelli che appartengano al personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse i quali abbiano prestato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, almeno due anni di servizio ininterrotto o lodevole con mansioni proprie del ruolo di gruppo *A*.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici, Reparto 1°, Ufficio 1° - Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dei documenti sottoindicati.

I candidati dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presenteranno la domanda ed i documenti entro il perentorio termine di cui sopra all'ufficio da cui dipendono, il quale, dopo avere apposto sulla domanda stessa una dichiarazione munita del timbro di ufficio e firmata dal capo dell'ufficio, attestante la data della presentazione, la trasmetterà al superiore Ispettorato o Reparto.

Gli Ispettorati ed i Reparti interessati dovranno subito inoltrare le predette domande al competente ufficio della Direzione dell'Azienda, con il parere circa l'ammissione al concorso, espresso per ciascun aspirante.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare il proprio cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio e recapito, ed elencare i documenti ad essa allegati:

a) diploma originale di laurea, o copia di esso in forma autentica e debitamente legalizzata, relativo ad uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, e debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

g) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario comunale, o da un medico condotto.

Il certificato in parola, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficio sanitario comunale o da un medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare (bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari) per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica ad operazioni di guerra, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, la prescritta dichiarazione

integrativa, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse.

I decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I mutilati od invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della pensione o del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure di una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di caduti in guerra o per la lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il possesso di tale qualifica mediante l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I profughi dei territori di confine ed i profughi di Africa dovranno provare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra, ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e gli altri mediante uno dei documenti di cui al quarto comma della presente lettera *h*) intestato al nome del padre.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale qualifica, con l'esito della discriminazione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno provare la loro qualità mediante una attestazione del Comune di residenza, vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

i) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

Art. 5.

Gli aspiranti che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*) del precedente articolo 4, e copia dello stato di servizio civile (bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari), rilasciato dal competente ufficio del personale, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Quest'ultimo documento non è richiesto per i concorrenti impiegati di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I candidati dipendenti non di ruolo dello Stato trovantisi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3, presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, attestante tale loro qualità, nonchè l'esatto periodo del servizio reso con mansioni proprie del ruolo di gruppo *A* e recante l'indicazione se il servizio stesso sia stato ininterrotto e lodevole.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo quanto è disposto dal terzo comma del precedente art. 3 per gli aspiranti coniugati.

I candidati dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno fare riferimento a documenti già presentati all'Azienda stessa, purchè siano stati rilasciati nelle prescritte forme legali, e non siano scaduti di validità.

Per tutti gli aspiranti, non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, nella prescritta carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità scolastica, e debitamente legalizzato.

Art. 6.

Delle domande che entro il termine fissato dal primo comma del precedente art. 4, non siano state presentate o fatte pervenire per qualsiasi causa alla destinazione prescritta, e di quelle con documentazione incompleta od irregolare, non sarà tenuto conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, ai candidati ex combattenti è concessa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*), comma secondo, del precedente art. 4, oltre il termine sopra ricordato, ma non oltre la data della prova orale, alla quale, in difetto di tale presentazione, i medesimi non potranno essere ammessi se la qualità di ex combattente è per essi condizione indispensabile per la partecipazione al concorso.

Ai candidati che saranno stati ammessi alla prova orale, è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti del disposto dei seguenti articoli 8 e 9.

Art. 7.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso, saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

Il decreto medesimo sarà pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali, è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti idonei è formata secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di voti sono applicate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni in materia.

Art. 9.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai primi riusciti nella graduatoria di cui all'articolo precedente, salvo la applicazione delle riserve stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e dal precedente art. 1.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e verranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontario e con un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei ruoli statali, più l'indennità di carovita prevista dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai provenienti dal personale statale di ruolo o non di ruolo dell'Azienda per i servizi telefonici o di altre Amministrazioni, saranno applicate, a seconda dei casi, le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I volontari che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori aggiunti amministrativi (grado 11° del quadro II del ruolo di gruppo *A*) con le competenze iniziali spettanti a tale grado. Quelli invece che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio nella residenza assegnata entro il termine loro fissato, saranno considerati dimissionari dal posto conseguito, senza bisogno di diffida se appartenenti al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, conserveranno la posizione di impiego occupata nell'Azienda stessa.

I loro posti saranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori, secondo le norme di cui all'art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 23, foglio n. 222. — ALIFFI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Diritto amministrativo. — Concetto e fonti del diritto amministrativo. Soggetti ed oggetti del diritto amministrativo. Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione. I funzionari ed i pubblici impiegati. Amministrazione statale ed enti pubblici o ausiliari. Amministrazione centrale e locale. Regioni. Provincie. Comuni. Teoria degli atti amministrativi. Responsabilità amministrativa. *Difesa del cittadino contro gli atti della Amministrazione pubblica.* La giustizia amministrativa. Consiglio di Stato. Corte dei conti. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato. Espropriazione per pubblica utilità.

Seconda prova:

Diritto civile. — Diritto oggettivo e sue fonti. Interpretazione. Diritto soggettivo e figure affini. Soggetti del diritto. Diritti delle persone. Diritto di famiglia. Diritti reali, di godimento e di garanzia. Possesso. Imprese. Società ed Associazioni.

Obbligazioni in generale e loro fonti. Modificazioni ed estinzione delle obbligazioni. Negozio giuridico e contratti. Titoli di credito. Della gestione di affari. Del pagamento dell'indebito. Dell'arricchimento senza causa. Dei fatti illeciti. Esercizio e tutela dei diritti. Successione legittima. Testamentaria. Necessaria.

Terza prova:

Scienza delle finanze e principi di economia politica. — Entrate e spese dello Stato. Ordinarie e straordinarie. Imposte. Tasse. Monopoli fiscali. Tributi speciali. Prezzi pubblici e politici. Tariffe. Debito pubblico. Beni e fatti economici. Produzione. Circolazione, con particolare riguardo alla moneta e ai prezzi. Relazioni fra imposte e prezzi. Consumo.

PROVA ORALE

Oltre le materie delle prove scritte:

1) Principî di diritto costituzionale.

2) Principî di diritto penale con speciale riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.

3) Libro V (limitatamente ai titoli II, V e VI) e VI del Codice civile.

4) Elementi di legislazione delle telecomunicazioni, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi telefonici e all'ordinamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

5) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali. Procedimento per gli incanti, per le licitazioni, per gli appalti, concorsi e per le trattative private. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Collaudazione dei lavori e delle forniture. Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione. Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali. Direzione generale del tesoro. Sezione di tesoreria. Entrate dello Stato. Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento. Spese fisse. Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili. Conti giudiziali.

6) Elementi di statistica. Generalità. La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica. Concetto di statistica. I dati statistici. La rilevazione e lo spoglio. Organi preposti alle rilevazioni statistiche. Organi centrali e organi periferici. L'Istituto centrale di statistica. Valutazione critica dei dati. Errori; loro scoperta ed eliminazione. I metodi statistici. La metodologia statistica. L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica. Le leggi statistiche. La regolarità dei fenomeni statistici. Cenni sul principio di probabilità. Legge dei grandi numeri. Statistica applicata.

Il Ministro: JERVOLINO

(3818)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a venticinque posti di grado 11° nel ruolo del personale di gruppo B dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale della predetta Azienda di Stato;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, relativo al nuovo ordinamento del personale dell'Azienda suddetta;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, con riferimento all'art. 6 della legge 18 aprile 1940, n. 288, ed all'art. 10, terzo comma, del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Vista la nota n. 129845/12106/2.17.7, in data 11 dicembre 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza, fra l'altro, a mettere a concorso quattro posti di capo ufficio interurbano di 3ª classe nella ripetuta Azienda telefonica di Stato, qualifica alla quale ora corrisponde quella di capo ufficio interurbano aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) secondo il nuovo ordinamento del personale dell'Azienda medesima di cui al suddetto decreto legislativo n. 504;

Vista la nota n. 31501/12106.2.17.13/1.3.1, in data 11 marzo 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a mettere a concorso altri ventuno posti di grado 11° nel ruolo del personale di gruppo *B* dell'Azienda in parola;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che, come risulta anche dal parere predetto, non è da ritenersi applicabile all'Azienda in questione l'esclusione del personale femminile dagli impieghi di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica, di cui all'art. 5, penultimo comma, del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, date, fra l'altro, la particolare struttura e le speciali necessità della medesima Azienda di Stato i cui servizi esigono, e non impediscono, un largo impiego di unità femminili;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a venticinque posti nel grado 11° del ruolo del personale di gruppo *B* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e precisamente:

a) a sette posti di commissario aggiunto amministrativo;

b) a sette posti di commissario aggiunto tecnico;

c) ad undici posti di capo ufficio interurbano aggiunto.

Dei suddetti venticinque posti, un terzo e cioè otto posti (di cui due di commissario aggiunto amministrativo, due di commissario aggiunto tecnico e quattro di capo ufficio interurbano aggiunto) sono riservati esclusivamente al personale di gruppo *C* dell'Azienda di Stato medesima, con almeno sei anni di effettivo servizio, compreso quello non di ruolo.

Al presente concorso sono ammesse anche le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media superiore (liceo classico o scientifico, istituto tecnico superiore, istituto magistrale superiore) o di licenza da istituto industriale o nautico.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 28.

Detto limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico; e ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per le vedove di caduti per gli stessi motivi, per i decorati al valore militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

I suddetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato ad anni 45 nei confronti di coloro che comprovino di avere riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e di quelli che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni stesse, i quali abbiano prestato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo di gruppo *B*.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, Reparto 1°, Ufficio 1° - Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dei documenti sottoindicati.

I candidati dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presenteranno la domanda ed i documenti entro il perentorio termine di cui sopra, all'ufficio da cui dipendono, il quale, dopo avere apposto sulla domanda stessa una dichiarazione munita del timbro di ufficio e firmata dal capo dell'ufficio, attestante la data della presentazione, la trasmetterà al superiore Ispettorato o Reparto.

Gli Ispettorati ed i Reparti interessati dovranno subito inoltrare le predette domande al competente ufficio della Direzione dell'Azienda, con il parere circa l'ammissione al concorso, espresso per ciascun aspirante.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare il proprio cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio e recapito e dichiarare a quali posti intende concorrere e cioè se a quelli di cui alla lettera *a*) o alla lettera *b*) o alla lettera *c*) dell'art. 1, e di conseguenza a quale dei programmi di esame *A*, *B*, o *C* annessi al presente decreto intende presentarsi. Dovrà inoltre dichiarare a quali delle prove facoltative nelle lingue francese, inglese o tedesca intenda eventualmente prendere parte. Infine, dovrà elencare i documenti allegati alla domanda stessa:

a) diploma originale, o copia di esso in forma autentica e debitamente legalizzata, relativo ad uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

e) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

g) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario comunale, o da un medico condotto.

Il certificato in parola, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficio sanitario comunale o da un medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare (bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari) per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica ad operazioni di guerra, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, la prescritta dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse.

I decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I mutilati od invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della pensione o del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure di una attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano

altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di caduti in guerra o per la lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il possesso di tale qualifica mediante l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa dovranno provare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra, ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e gli altri mediante uno dei documenti di cui al quarto comma della presente lettera *h*) intestato al nome del padre.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale qualifica, con l'esito della discriminazione.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno provare la loro qualità mediante una attestazione del Comune di residenza, vidimata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

i) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, o dal segretario della Procura di Roma.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*). purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

Art. 5.

Gli aspiranti che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno presentare solo i documenti di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*) del precedente art. 4, e copia dello stato di servizio civile (bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari), rilasciato dal competente ufficio del personale, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Quest'ultimo documento non è richiesto per i concorrenti impiegati di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I candidati dipendenti non di ruolo dello Stato trovantisi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3, presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, attestante tale loro qualità, nonchè l'esatto periodo del servizio reso con mansioni proprie del ruolo di gruppo *B*, e recante la indicazione se il servizio stesso sia stato ininterrotto e lodevole.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando, salvo quanto è disposto dal terzo comma del precedente art. 3 per gli aspiranti coniugati.

I candidati dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno fare riferimento a documenti già presentati all'Azienda stessa, purchè siano stati rilasciati nelle prescritte forme legali, e non siano scaduti di validità.

Per tutti gli aspiranti non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dalla competente autorità scolastica, e debitamente legalizzato.

Art. 6.

Delle domande che entro il termine fissato dal primo comma del precedente art. 4, non siano state presentate o fatte pervenire per qualsiasi causa alla destinazione prescritta, e di quelle con documentazione incompleta od irregolare, non sarà tenuto conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, ai candidati ex combattenti è concessa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*), comma secondo, del precedente art. 4, oltre il termine sopra ricordato, ma non oltre la data della prova orale, alla quale, in difetto di tale presentazione, i medesimi non potranno essere ammessi se la qualità di ex combattente è per essi condizione indispensabile per la partecipazione al concorso.

Ai candidati che saranno stati ammessi alla prova orale, è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere la detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti del disposto dei seguenti articoli 8 e 9.

Art. 7.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso, saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

Il decreto medesimo sarà pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali, è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale secondo i programmi *A* o *B* oppure *C*, annessi al presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale stabilita per ciascuno dei programmi *A*, *B* o *C* i candidati che abbiano riportato almeno una media di sette decimi nelle rispettive prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, con l'aggiunta di una aliquota di due ventesimi del voto riportato in ognuna delle prove orali facoltative di lingue straniere classificate con almeno sei decimi.

Per i concorrenti idonei è formata una graduatoria unica secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva.

A parità di voti, sono applicate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni in materia.

Art. 9.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo precedente, con l'applicazione delle riserve stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e dal secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Ai fini della ripartizione prevista dal primo comma dello stesso art. 1 fra le qualifiche di commissario aggiunto amministrativo, commissario aggiunto tecnico e capo ufficio interurbano aggiunto, i posti medesimi, fino alla concorrenza del numero fissato per ciascuna di tali qualifiche, verranno assegnati ai candidati che abbiano superato le prove di esame rispettivamente del programma *A*, del programma *B* o del programma *C*.

La graduatoria suddetta sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di due professori di scuola media, membri, e di due funzionari dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la detta Commissione esaminatrice e verranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario, e con un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei ruoli statali, più l'indennità di carovita prevista dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai provenienti dal personale statale di ruolo o non di ruolo dell'Azienda per i servizi telefonici o di altre Amministrazioni, saranno applicate, a seconda dei casi, le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I volontari che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati, a seconda del posto conseguito ai sensi dell'art. 9, commissari aggiunti amministrativi, commissari aggiunti tecnici o capi uffici interurbani aggiunti (grado 11°, gruppo *B*) con le competenze iniziali spettanti a tale grado; quelli invece che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio nella residenza assegnata entro il termine loro fissato, saranno considerati dimissionari dal posto conseguito, senza bisogno di diffida; se appartenenti al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, conserveranno la posizione di impiego occupata nella Azienda stessa.

I loro posti saranno assegnati ai candidati idonei secondo le norme dell'art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1949
Registro Ufficio riscontro poste n. 23, *foglio n.* 223. — ALIFFI

PROGRAMMA *A*
(per gli aspiranti ai posti
di commissario aggiunto amministrativo).

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Composizione italiana*, vertenze su nozioni di diritto amministrativo (secondo il programma per la prova orale).

Seconda prova: *Matematica e contabilità* (secondo il programma per la prova orale).

Terza prova: *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato* (secondo il programma per la prova orale).

PROVA ORALE

1. *Nozioni di diritto amministrativo.* — L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. Amministrazione governativa centrale. I Ministeri e le Amministrazioni governative autonome. Loro dipendenze periferiche. Amministrazione governativa locale: I Comuni e le Provincie. La giustizia nell'Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa. La Corte dei conti. Principali disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato: Nomina, gerarchia, note di qualifica, dimissioni, dispensa dal servizio, riammissione, licenziamento, sanzioni disciplinari, aspettative, disponibilità, congedi, incompatibilità, residenza e orario di ufficio.

2. *Nozioni di diritto costituzionale.*

3. *Matematica e contabilità.* — Calcolo numerico decimale e frazionario. Numeri complessi, loro riduzione in decimali e viceversa. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice e del tre composto. Ripartizioni. Interesse semplice e composto, sconto. Annualità per capitalizzazione ed ammortamento, anticipata e posticipata. Elementi di algebra.

4. *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.* — Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali. Il controllo finanziario sulle Amministrazioni dello Stato: Corte dei conti, Ragioneria generale dello Stato, Ragionerie centrali. Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al Bilancio di previsione. Entrate dello Stato. Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento. Spese fisse. Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili. Conti giudiziali.

5. *Principi generali di economia politica.* — Sistemi monetari. Circolazione. Crediti. Banche.

6. *Ragioneria generale.* — Il commercio. La cambiale. Conti correnti. Cambio. Inventario. Scritture e conti. Aziende di erogazione. Gestione. Bilancio. Rendiconto: sua preparazione, revisione e sanzione finale.

7. *Nozioni di statistica.* — Concetto di statistica. Rilevazione, spoglio ed interpretazione dei dati statistici. Espressioni numeriche nella statistica. Rappresentazioni grafiche.

8. *Geografia.* — Fusi orari e parità oraria. L'Europa fisica e politica. L'Italia in particolare. Elementi di geografia commerciale interessante gli Stati europei e di geografia fisica e politica delle altre parti della terra.

9. *Conversazione in lingua francese* (facoltativa).

10. *Conversazione in lingua inglese* (facoltativa).

11. *Conversazione in lingua tedesca* (facoltativa).

Il Ministro: JERVOLINO

PROGRAMMA *B*
(per gli aspiranti ai posti di commissario aggiunto tecnico).

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Composizione italiana* (di cultura generale).

Seconda prova: *Matematica* (secondo il programma per la prova orale).

Terza prova: *Elettrotecnica e misure elettriche* (secondo le lettere *a*) ed *f*) del programma per la prova orale. Il tema consterà di due parti, anche distinte, delle quali una comprenderà prevalentemente l'esecuzione di grafici o schemi, da servire come esperimento di disegno).

PROVA ORALE

1. *Matematica*:

a) Numeri reali e complessi, operazioni relative. Nozioni sui vettori. Radicali. Potenze ad esponente razionale. Equazioni di 2° grado. Sistemi. Equazioni esponenziali. Logaritmi, loro applicazione al calcolo numerico, regolo calcolatore.

b) Linee goniometriche e loro variazioni. Risoluzione di triangoli rettangoli.

c) Coordinate cartesiane. Funzioni di una variabile e sua rappresentazione grafica.

2. *Fisica ed elementi di macchine*:

a) Fondamenti di meccanica del punto, dei solidi. Forza. Equilibrio. Coppie. Gravità. Grandezze scalari e vettoriali. Moto armonico. Leggi fondamentali della dinamica. Massa. Lavoro ed energia. Lavoro di una coppia. Potenza. Resistenze passive. Elasticità dei solidi.

b) Fondamenti di termologia e termodinamica. Dilatazione termica. Nozioni sui motori termici. Cenni sul riscaldamento e sulla ventilazione degli ambienti.

c) Fondamenti di acustica. Vibrazioni sonore e loro propagazione. Velocità del suono, frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice. Timbro, eco, risonanza, interferenza.

d) Elettricità e magnetismo. Condensatori. Le leggi della corrente elettrica. Effetto termico della corrente. La corrente negli elettroliti. La pila. Effetti termoionico e fotoelettrico. Campo magnetico terrestre e campo magnetico prodotto da una corrente. Fenomeni di induzione elettromagnetica.

e) Motori a combustione interna: funzionamento dei motori a scoppio e Diesel.

3. *Elettrotecnica e misure elettriche:*

a) Leggi fondamentali della corrente continua (Ohm, Kirchhoff, Joule). Elettromagnetismo ed induzione elettromagnetica: f.e.m. indotta, correnti indotte e legge di Lenz, correnti di Foucault, induttanza, extracorrenti di apertura e di chiusura, rocchetti di induttanza.

b) Correnti alternate. Rappresentazioni grafiche. Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità. Risonanza. Potenza e fattore di potenza. Sistemi trifasi.

c) Oscillazioni elettriche. Correnti oscillanti e loro produzione. Tubi elettronici e loro funzioni di amplificazione, generazione e rivelazione. Onde elettromagnetiche, loro propagazione ed utilizzazione.

d) Elementi di telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia. Cenni sui sistemi di telegrafia. Cenni di telefonia.

e) Generatrici di corrente continua ed alternata. Motori a corrente continua ed alternata. Trasformatori. Convertitrici di corrente. Accumulatori.

f) Unità di misura delle grandezze elettriche. Cassette di sicurezza. Galvanometri. Amperometri e voltmetri per correnti e tensioni continue ed alternate. Misure di resistenze medie con il ponte di Wheatstone. Misure di isolamento: ohmetri. Misura di potenza nei circuiti a corrente continua ed alternata. Wattmetri elettrodinamici. Determinazione del fattore di potenza.

4. *Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. Principali norme vigenti in materia di infortuni sul lavoro.*

5. *Conversazione in lingua francese* (facoltativa).

6. *Conversazione in lingua inglese* (facoltativa).

7. *Conversazione in lingua tedesca* (facoltativa).

Il Ministro: JERVOLINO

PROGRAMMA *C*

(per gli aspiranti ai posti di capo ufficio interurbano aggiunto)

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Composizione italiana* (di cultura generale).

Seconda prova: *Matematica e contabilità* (secondo il programma per la prova orale).

Terza prova: *Contabilità generale dello Stato* (secondo il programma per la prova orale).

PROVA ORALE

1. *Matematica e contabilità.* — Calcolo numerico decimale e frazionario. Numeri complessi e loro riduzione in decimali e viceversa. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice e del tre composto. Ripartizioni. Interesse semplice e composto, sconto, annualità per capitalizzazione ed ammortamento, anticipata e posticipata. Elementi di algebra. Principali sistemi monetari. Cambi e calcoli relativi.

2. *Contabilità generale dello Stato.* — Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali. Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione. Entrate dello Stato. Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento. Spese fisse. Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili. Conti giudiziali.

3. *Principî di elettricità, magnetismo e telefonia.* — Tensione elettrica e condensatori. Corrente elettrica continua ed alternata. Legge di Ohm. Circuiti derivati. Effetti della corrente. Pile ed accumulatori. Magneti ed elettromagneti. Induzione magnetica. Il telefono ed i principali elementi costitutivi di un collegamento telefonico.

4. *Elementi di statistica.* — Concetto di statistica. Rilevazione, spoglio ed interpretazione dei dati statistici. Espressioni numeriche nella statistica. Rappresentazioni grafiche.

5. *Geografia.* — Fusi orari e parità oraria. L'Europa fisica e politica con speciale riguardo ai confini, popolazione, circoscrizioni territoriali e capoluoghi dei vari paesi. L'Italia in particolare. Elementi di geografia commerciale interessante gli Stati europei e di geografia fisica e politica delle altre parti della terra.

6. *Nozioni di diritto.* — Ordinamento politico ed amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione governativa centrale e sue dipendenze periferiche. L'Amministrazione governativa locale: i Comuni e le Provincie. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. Nozioni elementari di diritto penale. Principali disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato: Nomina, gerarchia, note di qualifica, dimissioni, dispensa dal servizio, riammissione, licenziamento, sanzioni disciplinari, aspettative, disponibilità, congedi, incompatibilità, residenza ed orario di ufficio.

7. *Conversazione in lingua francese* (facoltativa).

8. *Conversazione in lingua inglese* (facoltativa).

9. *Conversazione in lingua tedesca* (facoltativa).

Il Ministro: JERVOLINO

(3819)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.